

Statuto dell'associazione di VOLONTARIATO "MWANGA"

ART. 1 (Costituzione e sede)

- 1. È costituita l'Associazione denominata "MWANGA" con sede in Campodarsego (PD), Via Ca' Brion 77.
- 2. L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2 (Carattere dell'associazione)

- 1. L'Associazione, senza scopo di lucro anche indiretto:
- a. persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- b. svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 4 e quelle ad esse direttamente connesse;
- c. non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che a destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- d. impiega utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse:
- e. in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.
- 2. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 3 (Durata dell'associazione)

1. La durata dell'associazione è illimitata

ART. 4 (Scopi e attività dell'associazione)

1. Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività di solidarietà civile, culturale e sociale, cooperazione, tutela dei diritti umani e civili e di beneficienza nei confronti di persone svantaggiate di qualunque provenienza e religione, in Italia e all'estero.

- 2. In particolare l'Associazione intende:
- a. valorizzare e assistere le persone svantaggiate e bisognose tramite contributi, sovvenzioni, fornitura di beni, medicinali, ausili e attrezzatura;
- b. appoggiare finanziariamente programmi di sviluppo sociale per la realizzazione di infrastrutture utili all'uomo ed alla sua dignità, sostenere programmi di sviluppo volti alla promozione sociale umana e culturale dell'uomo;
- c. promuovere e organizzare iniziative di formazione e istruzione a favore di soggetti svantaggiati in ragione di alienazioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
- d. incentivare e sostenere adozioni a distanza individuali, provvedendo a mettere in contatto lo sponsor e il bambino con trasferimento di denaro senza intermediari;
- e. promuovere nel territorio una cultura di pace, solidarietà e fratellanza;
- f. sensibilizzare la comunità in cui opera sugli scopi dell'Associazione, al fine di aumentare le adesioni alla stessa.
- 3. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
- 5. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

ART. 5 (Requisiti dei soci)

- 1. Possono essere soci dell'associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.
- 2. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato in apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART 6 (Ammissione e diritti dei soci)

- 1. L'ammissione dei soci è libera.
- 2. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 3. La <u>domanda di ammissione</u> deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
- 4. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.
- 5. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
- 6. L'adesione all'Associazione è a tempo in determinato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

7. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ART. 7 (Categorie dei cosi)

- 1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:
- <u>Fondator</u>i: coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e coloro ai quali il Consiglio Direttivo riterrà di conferire tale qualifica anche successivamente;
- Ordinari: coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- <u>Sostenitor</u>i: coloro che oltre la quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie.
- 2. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. in particolare i cosi Fondatori, Ordinari e Sostenitori hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ART. 8 (Doveri dei soci)

 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

- 1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno n mese prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di espulsione;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- per morte.

ART. 10 (Organi dell'Associazione)

- 1. Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- 2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 (Assemblea)

- 1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
- 2. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.
- 3. L'Assemblea viene convocata invia ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura del'esercizio sociale.
- 4. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.
- 5. La <u>convocazione</u> dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta mediante mezzo idoneo a garantire il ricevimento.
- 6. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno 8 giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 7. L'Assemblea <u>in sede ordinaria</u> è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.
- 8. L'Assemblea <u>in sede straordinaria</u> è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
- 9. È ammesso l'intervento per <u>delega</u> da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può avere più di una delega.
- 10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, qualora fosse necessario, da persona designata dell'Assemblea.
- 11. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno. Di chiamare un notaio per rediger il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.
- 12. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei soci. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
- 13. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i ²/₃ dei voti espressi.
- 14. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
- 15. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

- 16. Le <u>votazioni</u> dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.
- 17. Ogni aderente dell'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
- 18. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
 - in sede ordinaria
- discutere e deliberare sui bilanci consultivi e preventivi e sulle relazioni consultive e preventive del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- stabilire il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo, da un minimo di 3 e ad un massimo di 11;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
 - in sede straordinaria
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- 19. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ART. 12 (Consiglio Direttivo)

- 1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:
- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari:
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti a sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consultivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentati da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporto di collaborazione e dipendenza.
- 2. Il Consigli Direttivo è formato da 3 a 11 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.
- 3. Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
- 4. Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere economo.
- 5. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentrerà in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durane il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
- 6. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri.
- 7. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di ⅔ dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.
- 8. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per 3 riunioni consecutive o comunque per 6 riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
- 9. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
- 10. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 3 componenti. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
- 11. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante mezzo idoneo a garantire il ricevimento, almeno 5 giorni prima, contenente gli argomenti all'ordine del giorno.

- 12. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.
- 13. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 14. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 15. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle riunioni persona particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
- 16. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categoria di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 13 (II Presidente)

- 1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.
- 2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- 3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
- 4. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ei soci e del Consiglio Direttivo.
- 5. il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
- 6. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.
- 7. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 14 (Patrimonio dell'Associazione)

- 1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
- 2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
- 3. Le <u>entrate</u> dell'Associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da accolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convezioni.

ART. 15 (Destinazione egli avanzi di gestione)

- 1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e d quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

ART. 16 (Durata del periodo di contribuzione)

1. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ART. 17 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

- 1. L'adesione al'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. è comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
- 2. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso.
- 3. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
- 4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a tutolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 18 (Bilanci)

- 1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
- 2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.
- 3. Entro i 15 giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consultivo del'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.
- 4. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati preso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendo l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 19 (Scioglimento e liquidazione dell'Associazione)

- 1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- 2. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

ART. 20 (Clausola compromissoria)

 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART. 21 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generai dell'ordinamento giuridico italiano.

Campodarsego, il 6 maggio 2012